

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Firmato a Montreux il 24 giugno 2004

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell'AELS),

*e
la Repubblica del Libano (di seguito: Libano),*

qui di seguito designati le Parti,

considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e il Libano, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel giugno 1997 a Ginevra, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli;

richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euromediterranea e disposti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo;

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza del diritto, sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e sulle libertà fondamentali, e alle libertà politiche ed economiche conformemente ai loro obblighi assunti in virtù del diritto internazionale compresa la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale ed economica nei settori di comune interesse, sulla base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e del diritto internazionale;

richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo istitutivo dell'OMC firmato a Marrakech, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e conoscendo la volontà del Libano di diventare membro dell'OMC;

risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale e allo sviluppo delle loro relazioni di libero scambio, conformemente ai principi dell'OMC;

considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti dagli obblighi derivanti da altri accordi internazionali, e segnatamente dall'OMC;

¹ Dal testo originale inglese.

determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile;

disposti a esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo;

convinti che il presente Accordo offra un quadro appropriato allo scambio di informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici e il commercio; e

parimenti convinti che il presente Accordo istituisca condizioni che favoriscono le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti,

hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo (in seguito designato «il presente Accordo»):

I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e il Libano instaurano progressivamente una zona di libero scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in vista di stimolare le attività economiche nei loro territori, migliorando così le condizioni di vita e d'impiego e contribuendo all'integrazione economica della regione euro-mediterranea.

2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di:

- (a) liberalizzare gli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (denominato qui di seguito «GATT 1994»);
- (b) istaurare progressivamente un contesto propizio all'incremento dei flussi di investimenti e degli scambi di servizi;
- (c) garantire un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- (d) liberalizzare progressivamente i mercati degli appalti pubblici; e
- (e) sostenere lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche fra le Parti mediante l'espansione degli scambi commerciali e la cooperazione economica e tecnica.

Art. 2 Relazioni commerciali rette dal presente Accordo

Il presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS da un lato e il Libano dall'altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

L'Accordo si applica al territorio delle Parti, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I.

II. Scambi commerciali

Art. 4 Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano:

- (a) a tutti i prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), esclusi i prodotti elencati nell'Allegato II;
- (b) ai prodotti agricoli trasformati elencati nel Protocollo A, tenuto conto delle disposizioni previste in questo Protocollo; e
- (c) al pesce e agli altri prodotti del mare, conformemente alle disposizioni dell'Allegato III,

originari di uno Stato dell'AELS o del Libano.

2. Il Libano ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Questi accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Libano.

Art. 5 Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

Il Protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.

Art. 6 Dazi sulle importazioni e gravami con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e il Libano non sarà introdotto alcun nuovo dazio sulle importazioni né alcun gravame con effetto equivalente.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Libano, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente.

3. Il Libano abolirà progressivamente, per i prodotti in provenienza da uno Stato dell'AELS, tutti i dazi sulle importazioni e tutti i gravami con effetto equivalente, conformemente alle disposizioni dell'Allegato IV.

Art. 7 Dazi di base

1. I tassi applicabili fra le Parti corrispondono ai tassi applicati il 21 novembre 2003 per la nazione più favorita (dazi della NPF) o, se inferiori, ai tassi dei dazi applicati dall'entrata in vigore del presente Accordo. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una riduzione tariffaria è applicata erga omnes, si applica il dazio ridotto.

2. Le Parti si comunicano i rispettivi tassi applicati alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 8 Dazi fiscali

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai dazi fiscali.

Art. 9 Restrizioni quantitative alle importazioni e provvedimenti
con effetto equivalente

1. Negli scambi commerciali tra gli Stati dell'AELS e il Libano non saranno introdotte nuove restrizioni quantitative alle importazioni né alcun provvedimento con effetto equivalente.

2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e il Libano aboliranno le restrizioni quantitative alle importazioni nonché i provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 10 Dazi e restrizioni quantitative alle esportazioni

Negli scambi commerciali fra gli Stati dell'AELS e il Libano non si applicano dazi sulle esportazioni, gravami con effetto equivalente o restrizioni quantitative alle esportazioni o provvedimenti con effetto equivalente.

Art. 11 Imposizioni e regolamenti interni

1. Le Parti si impegnano ad applicare qualsiasi imposizione interna, provvedimento o regolamento conformemente all'articolo III del GATT 1994 e agli altri accordi pertinenti dell'OMC.

2. Per i prodotti esportati nel territorio di una Parte, gli esportatori non possono beneficiare di alcun rimborso delle imposizioni interne superiore all'importo dell'imposizione diretta o indiretta che ha gravato tali prodotti.

Art. 12 Regolamenti tecnici

1. Le Parti cooperano in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione di conformità e adottano provvedimenti adeguati per favorire soluzioni internazionali e, se del caso, accordi di mutuo riconoscimento nonché per garantire che il presente Accordo sia applicato effettivamente e armoniosamente nell'interesse di tutte le Parti.

2. Le Parti convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 30 del presente Accordo, se una delle Parti ritiene che l'altra abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata conformemente all'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.

3. L'obbligo delle Parti di notificare i propri regolamenti tecnici è disciplinato dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli Stati dell'AELS

comunicano al Libano le notifiche fatte all'OMC. Il Libano notifica i suoi progetti di regolamenti tecnici al Segretariato dell'AELS, che li comunica alle altre Parti.

Art. 13 Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.
2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie.

Art. 14 Monopoli di Stato

Fatte salve le eccezioni enunciate nel Protocollo C, gli Stati dell'AELS e il Libano adeguano gradualmente tutti i monopoli di Stato a carattere commerciale, in modo da assicurare, entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, la scomparsa di ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e del Libano per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti. L'approvvigionamento e la commercializzazione di questi prodotti devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.

Art. 15 Aiuti statali

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente articolo, i diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dalle disposizioni degli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.
2. L'estensione dell'obbligo delle Parti di assicurare la trasparenza in materia di aiuti statali è disciplinata dai criteri definiti nell'articolo XVI:1 del GATT 1994 e dall'articolo 25 dell'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Gli Stati dell'AELS comunicano al Libano le notifiche di sovvenzioni fatte all'OMC. Il Libano notifica le sue sovvenzioni al Segretariato dell'AELS, che le comunica alle altre Parti.
3. Prima di avviare una procedura d'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di una presunta sovvenzione in Libano o in uno Stato dell'AELS conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, la Parte che intende iniziare tale procedura ne informa per scritto la Parte i cui prodotti sono sottoposti a inchiesta e accorda una scadenza di 45 giorni al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto se una delle Parti ne fa domanda entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 16 Anti-dumping

1. Se uno Stato dell'AELS constata nelle sue relazioni commerciali con il Libano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, o se il Libano constata tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno Stato dell'AELS, la Parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente all'Accordo dell'OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994.

2. Le Parti s'impegnano, su richiesta di una di loro, a verificare il contenuto del presente articolo in seno al Comitato misto.

Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e il Libano:

- (a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che mirano o riescono a ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
- (b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su una parte essenziale del territorio delle Parti.

2. Per quanto concerne le aziende pubbliche e quelle che beneficiano di privilegi speciali o esclusivi, le Parti provvedono affinché, dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, non siano adottate o mantenute misure che interferiscano negli scambi di prodotti e servizi fra le Parti in modo tale da ledere gli interessi delle Parti. Questa disposizione non deve ostacolare, *de jure o de facto*, l'adempimento dei compiti particolari attribuiti a queste aziende.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non vanno interpretate in modo tale da introdurre un obbligo diretto per le aziende.

4. Le Parti applicano le loro rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto delle esigenze di confidenzialità. Su richiesta di una delle Parti, queste si consultano al fine di facilitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

5. Se una Parte ritiene che una determinata pratica sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti interessate sostengono il Comitato misto con ogni mezzo necessario per l'esame del caso e fanno cessare all'occorrenza la pratica contestata. Se, entro la scadenza stabilita dal Comitato misto, la Parte implicata non ha posto fine alla pratica contestata oppure se il Comitato misto non è in grado, al termine delle consultazioni o 30 giorni dopo aver sollecitato dette consultazioni, di raggiungere un'intesa, la Parte interessata può adottare provvedimenti adeguati volti a porre rimedio alle difficoltà derivanti dalle pratiche in questione. L'applicazione e la revoca di tali provvedimenti è retta dalle disposizioni dell'articolo 33.

Art. 18 Misure di salvaguardia concernenti l'importazione di determinati prodotti

1. Le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia sono applicabili fra le Parti, comprese quelle inerenti le concessioni accordate in virtù del presente Accordo.
2. Prima di applicare misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1, la Parte che intende applicarle trasmette al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie a un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per le Parti. Al fine di trovare una tale soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto senza pregiudicare le misure provvisorie in circostanze critiche secondo il paragrafo 2 dell'articolo XIX del GATT 1994. Se dopo 30 giorni dall'inizio delle consultazioni non scaturisce un'intesa fra le Parti, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nella scelta delle misure di salvaguardia ai sensi del presente articolo, le Parti danno la priorità a quelle che meno pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
4. Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni regolari al suo interno, segnatamente in vista di una loro revoca non appena le circostanze lo consentano.

Art. 19 Adeguamento strutturale

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il Libano può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata, provvedimenti intesi a aumentare o a reintrodurre i dazi.
2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto a favore di nuove industrie o di alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati con gravi difficoltà, in particolare se sono all'origine di importanti problemi sociali.
3. I dazi sulle importazioni introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili in Libano ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori al 25 per cento *ad valorem* e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. Non devono oltrepassare i dazi prelevati dal Libano sull'importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi altro Stato. Il valore totale dei prodotti importati gravati da tali provvedimenti non può superare il 20 per cento del valore totale medio annuo dei prodotti industriali importati dagli Stati dell'AELS, ai sensi dell'articolo 4 lettera a, negli ultimi tre anni e per i quali si dispone di dati statistici.
4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a cinque anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Possono essere mantenuti tutt'al più fino allo scadere del periodo transitorio massimo, il 1° marzo 2015.

5. Tali provvedimenti non sono applicabili sui prodotti per i quali sono trascorsi più di tre anni dall'abolizione dei dazi e delle restrizioni quantitative o di altri gravami o provvedimenti con effetto equivalente.

6. Il Libano informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, prima della loro entrata in vigore si avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e stabilire i settori interessati. Quando adotta tali provvedimenti, il Libano comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione progressiva di detti dazi agli stessi tassi annui, al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.

7. Per tenere conto dei problemi nella creazione di nuovi settori economici, il Comitato misto, in deroga al paragrafo 4 del presente articolo, può autorizzare il Libano a mantenere in via eccezionale i provvedimenti già adottati conformemente al paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni dallo scadere del periodo transitorio.

Art. 20 Riesportazione e penuria grave

1. Qualora l'applicazione dell'articolo 10 comporti:

- (a) la riesportazione verso uno Stato terzo, nei confronti del quale la Parte esportatrice applica per tale prodotto restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
- (b) una penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice o il rischio di una simile penuria;

e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà alla Parte esportatrice, quest'ultima può adottare provvedimenti adeguati.

2. La Parte che intende adottare provvedimenti conformemente al presente articolo lo notifica immediatamente per scritto alle altre Parti e al Comitato misto. Il Comitato misto esamina la situazione e può prendere tutte le decisioni necessarie alla sua soluzione. Qualora esso non abbia preso una decisione entro 30 giorni da quando si è ricorso ad esso, la Parte interessata può adottare i provvedimenti adeguati per porre rimedio al problema. Il Comitato misto dev'esserne informato immediatamente. Nella scelta dei provvedimenti da adottare sono da preferire quelli che compromettono il meno possibile il funzionamento dell'Accordo.

3. Qualora condizioni straordinarie e critiche, che richiedono un intervento immediato, impediscano, a seconda del caso, un'informazione o un esame preliminari, la Parte interessata può adottare subito provvedimenti temporanei per affrontare la situazione. Essa ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

4. I provvedimenti adottati sono oggetto di regolari consultazioni in seno al Comitato misto, in vista della loro revoca non appena le condizioni lo permettano.

Art. 21 Eccezioni generali

Il presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse naturali non rinnovabili. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti.

Art. 22 Deroghe per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per:

- (a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
- (b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali
 - (i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
 - (ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o
 - (iii) adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.

Art. 23 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si astengono dall'adottare provvedimenti restrittivi per far fronte a difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che incontra o rischia di incontrare entro breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti può adottare, conformemente alle pertinenti disposizioni del GATT 1994, i provvedimenti restrittivi necessari per rimediare alla situazione; ne informa non appena possibile le altre Parti fornendo loro un calendario sulla revoca di tali provvedimenti.

III. Protezione della proprietà intellettuale

Art. 24

1. Le Parti accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti per tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazione e pirateria, conformemente alle

disposizioni del presente articolo, dell'Allegato V del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito: Accordo TRIPS).

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.

4. Le Parti, su domanda di una di esse, convengono di modificare le disposizioni sulla protezione dei diritti relativi alla proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'Allegato V, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

IV. Investimenti e servizi

Art. 25 Scambi di servizi

1. Le Parti perseguono una graduale liberalizzazione e un'apertura dei loro mercati per gli scambi di servizi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e in considerazione dei lavori in corso nell'ambito dell'OMC.

2. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso ai mercati di servizi, essa offre un'adeguata opportunità di negoziare l'estensione di questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

3. Le Parti sono pronte a considerare lo sviluppo delle disposizioni summenzionate in vista di concludere un accordo d'integrazione economica conformemente all'articolo V del GATS.

Art. 26 Promozione degli investimenti tra le Parti

Gli Stati dell'AELS e il Libano si prefiggono di promuovere condizioni attrattive e stabili per favorire gli investimenti reciproci. Questa promozione avviene segnatamente attraverso:

- (a) iniziative in favore dell'informazione e della diffusione di informazioni relative alla legislazione in materia di investimenti e alle possibilità di investimento;
- (b) l'istituzione di un quadro legale favorevole agli investimenti fra le Parti mediante la conclusione di accordi bilaterali tra gli Stati dell'AELS e il Libano

volti a promuovere e tutelare gli investimenti e a evitare la doppia imposizione;

- (c) lo sviluppo di procedure amministrative uniformi e semplificate; e
- (d) lo sviluppo di dispositivi per investimenti comuni, segnatamente nel settore delle piccole e medie imprese delle Parti.

V. Pagamenti e trasferimenti

Art. 27

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e il Libano, nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio della Parte nella quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.
2. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o l'accettazione di crediti a corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.
3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da queste derivanti.
4. Resta convenuto che le disposizioni del presente Accordo non debbano pregiudicare l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede di misure afferenti a reati o a decisioni o sentenze emesse nell'ambito di procedure giudiziarie o di diritto amministrativo.

VI. Appalti pubblici

Art. 28

1. Le Parti perseguono una reciproca e graduale liberalizzazione dei contratti di appalti pubblici.
2. Il Comitato misto adotta i necessari provvedimenti per attuare il paragrafo 1.
3. Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte concede a terzi vantaggi supplementari in merito all'accesso agli appalti pubblici, essa accetta l'avvio di negoziati al fine di estendere questi vantaggi ad altre Parti su una base reciprocamente vantaggiosa.

VII. Cooperazione economica e assistenza tecnica

Art. 29

1. Le Parti dichiarano la loro disponibilità a promuovere una cooperazione economica in accordo con gli obiettivi della politica nazionale vigente, prestando particolare

attenzione ai settori che presentano difficoltà nel processo di adeguamento delle strutture in vista di una liberalizzazione dell'economia libanese.

2. Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le Parti convengono le modalità di assistenza tecnica e di cooperazione delle rispettive autorità, in particolare modo nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane, dei regolamenti tecnici e dei provvedimenti sanitari e fitosanitari inclusa la normalizzazione e la certificazione nell'industria alimentare. A tal fine coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti. Le Parti emanano direttive per l'esecuzione del presente paragrafo.

VIII. Disposizioni istituzionali e procedurali

Art. 30 Comitato misto

1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto. Ogni Parte è rappresentata in seno al Comitato misto.
2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti si scambiano informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno al Comitato misto. Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nella soppressione degli ostacoli al commercio fra gli Stati dell'AELS e il Libano.
3. Il Comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. In merito alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.

Art. 31 Procedure del Comitato misto

1. Per un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce, su richiesta di una delle Parti, ogni qual volta lo ritenga necessario, ma normalmente una volta ogni due anni.
2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di una Parte accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificata la revoca di tale riserva.
4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che deve disciplinare, fra l'altro, la convocazione delle riunioni, nonché la designazione e la durata del mandato del presidente.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sottocomitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

Art. 32 Adempimento degli obblighi e consultazioni

1. Le Parti adottano i provvedimenti necessari all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente Accordo. In caso di divergenza sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, le Parti si adoperano, mediante la

cooperazione e le consultazioni, a giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Una Parte può chiedere per scritto all'altra Parte che siano svolte delle consultazioni su qualsiasi provvedimento in vigore o proposto o su qualsiasi questione che ritiene possa pregiudicare l'applicazione del presente Accordo. La Parte che chiede le consultazioni ne informa nel contempo le altre Parti, comunicando tutte le informazioni utili.

3. Se una delle Parti ne fa domanda, le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.

Art. 33 Provvedimenti temporanei

Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che il Libano, oppure qualora il Libano ritenga che uno Stato dell'AELS non adempia agli obblighi conformemente al presente Accordo, e nel caso in cui il Comitato misto non abbia trovato entro 90 giorni una soluzione di comune accordo, la Parte svantaggiata può adottare i provvedimenti temporanei adeguati e assolutamente necessari a ristabilire l'equilibrio dei vantaggi derivanti dall'Accordo. Occorre dare la priorità ai provvedimenti che compromettano il meno possibile il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati sono da notificare immediatamente alle Parti e al Comitato misto; quest'ultimo, al fine di una loro revoca, tiene regolari consultazioni. Le misure devono essere revocate non appena le condizioni non giustificano più il loro mantenimento oppure nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta alla procedura d'arbitrato, non appena esiste una decisione del tribunale arbitrale e la si è ottemperata.

Art. 34 Procedura d'arbitrato

1. Qualora una controversia fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia composta, conformemente all'articolo 32 del presente Accordo, mediante consultazioni dirette o nel quadro del Comitato misto entro un termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda scritta di consultazioni, una o più Parti alla controversia possono aprire una procedura di arbitrato indirizzando una notifica scritta alla Parte in causa nella controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutte le Parti.

2. In caso di apertura di una procedura d'arbitrato, ogni Parte alla controversia nomina, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, un arbitro; i due arbitri designano, entro 30 giorni dall'ultima nomina, un terzo arbitro che presiede il tribunale arbitrale. Il presidente non è cittadino di una delle parti alla controversia né risiede in modo permanente nel territorio di una delle Parti contraenti. Se più Stati dell'AELS sono parti alla controversia, essi nominano congiuntamente un arbitro.

3. Se una parte alla controversia omette di nominare il proprio arbitro o se gli arbitri nominati non riescono ad accordarsi sul terzo arbitro entro il termine previsto dal paragrafo 2, ciascuna parte alla controversia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia (CIG) di designare, a seconda del caso, l'arbitro della parte alla controversia negligente o il terzo arbitro.

4. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente Accordo e conformemente alle regole consuetudinarie d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

5. Sempreché il presente Accordo non disponga altrimenti o le parti alla controversia non abbiano convenuto diversamente, per la composizione della controversia fra due Stati si applica il Regolamento facoltativo (stato: 20 ottobre 1992) della Corte permanente d'arbitrato (CPA).

6. Una Parte contraente che non è parte alla controversia ha il diritto, dopo notifica scritta alle parti alla controversia, di ricevere le proposte scritte delle parti alla controversia e di assistere a tutte le sedute.

7. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti.

8. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la remunerazione dei suoi membri, sono di regola assunte dalle parti alla controversia in parti uguali. Il tribunale arbitrale tuttavia può decidere a propria discrezione che una parte più consistente delle spese sia sopportata da una delle parti alla controversia. Gli onorari e le spese dovuti ai membri del tribunale arbitrale sottostanno alle tariffe stabilite dal Comitato misto e in vigore al momento della costituzione del tribunale arbitrale.

IX. Disposizioni finali

Art. 35 Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a riesaminare le disposizioni del presente Accordo alla luce degli sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Le Parti possono affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di negoziati.

2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 36 Allegati e protocolli

1. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.

2. Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono i seguenti:

Allegato I	Applicazione territoriale
Allegato II	Prodotti non coperti dall'Accordo
Allegato III	Pesce e altri prodotti del mare
Allegato IV	Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente
Allegato V	Protezione della proprietà intellettuale

Protocollo A Prodotti agricoli trasformati

Protocollo B Regole d'origine

Protocollo C Monopoli di Stato

Art. 37 Emendamenti

1. Gli emendamenti al presente Accordo approvati dal Comitato misto – fatti salvi quelli menzionati nell'articolo 36 – sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione.
2. Salvo decisione contraria delle Parti, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di accettazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 38 Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero e altri accordi preferenziali

Il presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio al regime istituito dal presente Accordo.

Art. 39 Adesione

1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L'adesione dev'essere negoziata tra lo Stato candidato e le Parti interessate. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d'adesione.

Art. 40 Ritiro e scadenza

1. Qualsiasi Parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Depositario.
2. Se il Libano si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere Parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.

Art. 41 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2005 per gli Stati firmatari che a quella data avranno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo, a condizione che abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno due mesi prima dell'entrata in vigore e a condizione che il Libano sia fra gli Stati che hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Se non entra in vigore il 1° gennaio 2005, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte del Libano e di almeno uno Stato dell'AELS.
4. Se uno Stato dell'AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento.
5. Se le sue disposizioni costituzionali lo consentono, ogni Stato dell'AELS può applicare provvisoriamente il presente Accordo. L'applicazione provvisoria del presente Accordo conformemente al presente paragrafo deve essere notificata al Depositario.

Art. 42 Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montreux, il 24 giugno 2004, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

Protocollo B **relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari»** **e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Indice

Titolo I	Disposizioni di carattere generale
Articolo 1	Definizioni
Titolo II	Definizione della nozione di «prodotti originari»
Articolo 2	Requisiti di carattere generale
Articolo 3	Cumulo in uno Stato dell'AELS
Articolo 4	Cumulo in Libano
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8	Unità da prendere in considerazione
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10	Assortimenti
Articolo 11	Elementi neutri
Titolo III	Requisiti territoriali
Articolo 12	Principio della territorialità
Articolo 13	Trasporto diretto
Articolo 14	Esposizioni
Titolo IV	Restituzione o esenzione
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
Titolo V	Prova dell'origine
Articolo 16	Requisiti di carattere generale
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED
Articolo 18	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED
Articolo 19	Rilascio di duplicati dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED
Articolo 23	Esportatore autorizzato

Articolo 24	Validità della prova dell'origine
Articolo 25	Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28	Documenti giustificativi
Articolo 29	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 30	Discordanze ed errori formali
Articolo 31	Importi espressi in euro

Titolo VI Misure di cooperazione amministrativa

Articolo 32	Assistenza
Articolo 33	Controllo delle prove dell'origine
Articolo 34	Composizione delle controversie
Articolo 35	Sanzioni
Articolo 36	Zone franche
Titolo VII	Disposizioni finali
Articolo 37	Sottocomitato per questioni doganali relative all'origine
Articolo 38	Disposizioni transitorie per merci in transito o in depositi doganali
Articolo 39	Allegati

Elenco degli allegati

Allegato I	Note introduttive all'elenco dell'Allegato II
Allegato II	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti fabbricati possano avere il carattere di prodotto originario
Allegato III <i>a</i>	Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato III <i>b</i>	Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED e domanda di certificato di circolazione EUR-MED
Allegato IV <i>a</i>	Testo della dichiarazione su fattura
Allegato IV <i>b</i>	Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

Titolo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo:

- per «*fabbricazione*» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
- per «*materiale*» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

- c) per «*prodotto*» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per «*merci*» si intendono sia i materiali, che i prodotti;
- e) per «*valore in dogana*» si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per «*prezzo franco fabbrica*» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per la merce al fabbricante – in uno Stato dell'AELS o in Libano - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per «*valore dei materiali*» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- h) per «*valore dei materiali originari*» si intende il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera g), applicato per analogia;
- i) per «*valore aggiunto*» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri Paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- j) per «*capitoli*» e «*voci*» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
- k) il termine «*classificato*» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine «*spedizione*» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine «*territori*» comprende le acque territoriali;
- n) con il termine «*uno Stato dell'AELS*» si intende uno dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia o Svizzera².

² In ragione dell'unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Titolo II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

(1) Ai sensi del presente accordo, si considerano prodotti originari di uno Stato dell'AELS:

- a) i prodotti interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti in uno Stato dell'AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in uno Stato dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
- c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Ai sensi del presente Accordo, si considerano prodotti originari del Libano:

- a) i prodotti interamente ottenuti in Libano ai sensi dell'articolo 5;
- b) i prodotti ottenuti in Libano in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Libano di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

(3) Le disposizioni dell'articolo 1 lettera c si applicano solo se fra il Libano e la Comunità europea sussiste un accordo di libero scambio.

Art. 3 Cumulo in uno Stato dell'AELS

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)³, della Bulgaria, della Romania, della Turchia o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari di uno Stato dell'AELS se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di uno Stato o di una regione che fa parte del partenariato euromediterraneo fondato sulla dichiarazione di Barcellona approvata nel corso della Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno di uno Stato dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

³ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

(3) Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in uno Stato dell'AELS non vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario di quello Stato dell'AELS soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi o regioni di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese o della regione che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in quello Stato dell'AELS.

(4) I prodotti originari di uno dei Paesi elencati nei paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna operazione nello Stato dell'AELS in questione, conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi Paesi o regioni.

(5) Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se:

- a) i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);
- b) i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;
- c) sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Gli Stati dell'AELS forniranno al Libano, per il tramite del segretario dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati nei paragrafi 1 e 2.

Art. 4 Cumulo in Libano

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 2 i prodotti sono considerati originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁴, della Bulgaria, della Romania, della Turchia, delle Isole Färöer o della Comunità europea, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari del Libano se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un Paese o di una regione che fa parte del partenariato euromediterraneo fondato sulla dichiarazione di Barcellona approvata nel corso della Conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, con l'eccezione della Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti in Libano ad altre operazioni, oltre a quelle di cui

⁴ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

all'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

(3) Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Libano non vanno oltre alle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Libano soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri Paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del Paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Libano.

(4) I prodotti, originari di Paesi o regioni elencati nei paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Libano, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi Paesi o regioni.

(5) Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto se:

- a) i Paesi o le regioni d'origine e di destinazione hanno concluso un accordo commerciale preferenziale in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale (GATT);
- b) i materiali e i prodotti utilizzati hanno acquisito il carattere di prodotto originario mediante applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente Protocollo;
- c) sono state pubblicate le comunicazioni relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il cumulo negli Stati dell'AELS e in Libano.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica a partire dal momento concordato dalle Parti e pubblicato nei relativi fogli ufficiali.

Il Libano fornirà agli Stati dell'AELS, per il tramite del segretariato dell'AELS, informazioni dettagliate, compresa la data di entrata in vigore e le norme di origine corrispondenti, sugli accordi applicati agli altri Paesi e alle altre regioni elencati ai paragrafi 1 e 2.

Art. 5 Prodotti interamente ottenuti

(1) Si considerano interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti che le Parti estraggono dal mare con le proprie navi, al di fuori delle proprie acque territoriali;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle navi officina delle Parti, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le Parti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

(2) Le espressioni «*le navi delle Parti*» e «*le navi officina delle Parti*» di cui al paragrafo 1 lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- b) che battono bandiera di uno Stato dell'AELS o del Libano;
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Paesi, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati dell'AELS o del Libano e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di uno Stato dell'AELS o del Libano;
- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati dell'AELS o del Libano.

Art. 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

(1) Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'Allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(1) Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che le merci restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) il cambiamento d'imballaggio, la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura e la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e levigatura;
- f) la sbramatura, la sbiancatura parziale o totale, la pilatura e la brillatura di granaglie e riso;
- g) i procedimenti per la colorazione e la formatura dello zucchero;
- h) la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;
- i) l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;
- j) il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
- n) il semplice assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo, la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)–n);
- p) la macellazione degli animali.

(2) Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in uno Stato dell'AELS o in Libano su quel prodotto.

Art. 8 Unità da prendere in considerazione

(1) L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

(2) Ogniqualevolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte dell'equipaggiamento normale e sono compresi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;

- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Titolo III

Requisiti territoriali

Art. 12 Principio della territorialità

(1) Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati dell'AELS o in Libano, fatto salvo l'articolo 2 paragrafo 1 lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo.

(2) Le merci originarie esportate da uno Stato dell'AELS o dal Libano verso un altro Stato e successivamente reimportate in uno Stato dell'AELS o in Libano, fatti salvi gli articoli 3 e 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese terzo in questione o nel corso dell'esportazione.

(3) Le lavorazioni e le trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano sui materiali esportati da tali Stati e successivamente reimportate non pregiudicano l'acquisizione del carattere originario conformemente alle condizioni fissate nel titolo II, a condizione che:

- a) tali materiali siano stati interamente ottenuti in uno Stato dell'AELS o in Libano o che ivi abbiano subito una lavorazione o una trasformazione che vada oltre alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 7 prima dell'esportazione; e
- b) si possa fornire alle autorità doganali la prova sufficiente che:
 - i) le merci reimportate siano il risultato della lavorazione o della trasformazione dei materiali esportati; e che
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in applicazione del presente articolo non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è chiesto il carattere originario.

(4) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni elencate nel titolo II relative all'acquisizione del carattere originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano. Nondimeno, qualora nell'elenco dell'Allegato II una disposizione relativa al valore minimo di tutti i materiali non originari impiegati sia applicata per determinare il carattere originario del prodotto finale interessato, il valore totale delle materie non originarie impiegate nelle Parti contraenti e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dello

Stato dell'AELS interessato o del Libano in applicazione del presente articolo – considerati congiuntamente – non devono superare la percentuale indicata.

(5) Ai sensi dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intende l'insieme dei costi accumulati al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano, compreso il valore totale dei materiali aggiunti.

(6) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni specificate nell'elenco dell'Allegato II e che possono essere considerati come sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6 paragrafo 2.

(7) I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50–63 del sistema armonizzato.

(8) Le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di uno Stato dell'AELS o del Libano in virtù del presente articolo devono essere eseguite nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo di un sistema analogo.

Art. 13 Trasporto diretto

(1) Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente Protocollo trasportati direttamente tra le Parti contraenti o attraverso i territori degli altri Paesi e delle altre regioni menzionate negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condutture attraverso territori diversi da quelli delle Parti contraenti.

(2) La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente:
 - i) l'esatta designazione della merce;
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 14 Esposizioni

(1) I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese o in una regione diversi da quelli di menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in uno Stato dell'AELS o in Libano beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dagli Stati dell'AELS o dal Libano nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in uno Stato dell'AELS o in Libano;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

(3) Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV **Restituzione dei dazi doganali o esenzione dagli stessi**

Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

(1) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di un Paese o di una regione menzionati negli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in uno Stato dell'AELS o in Libano, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

(2) Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in uno Stato dell'AELS o in Libano ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati alla libera circolazione in uno Stato dell'AELS o in Libano.

(3) L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documen-

ti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1–3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9 e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli non sono originari.

(5) Le disposizioni dei paragrafi 1–4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi che ricadono sotto l'Accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

(6) Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, sempre che non sia stato applicato un cumulo con materiali originari degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4.

(7) Fatto salvo il paragrafo 1, il Libano può chiedere, con l'eccezione dei prodotti menzionati nei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato, che sia prevista la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari o ai prodotti originari utilizzati per la fabbricazione di prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) viene trattenuta un'aliquota del 5 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano;
- b) viene trattenuta un'aliquota del 10 per cento del dazio doganale per quanto concerne i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Libano.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

Titolo V

Prova dell'origine

Art. 16 Requisiti di carattere generale

(1) I prodotti originari di uno Stato dell'AELS in Libano e i prodotti originari del Libano in uno Stato dell'AELS beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo su presentazione:

- a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'Allegato IIIa;
- b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui modello figura nell'Allegato IIIb;

- c) nei casi di cui all'articolo 22 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'Allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (qui di seguito denominata «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

(2) In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Art. 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
o EUR-MED

(1) Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali del Paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

(2) A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli Allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte contraente o in inglese conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La designazione delle merci dev'essere iscritta senza spaziature nell'apposita casella. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

(3) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del Paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi previsti dal presente Protocollo.

(4) Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o del Libano rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 nei seguenti casi:

- quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;
- quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

(5) Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se:

- è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
- si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
- si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.

(6) Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese apposta nella rubrica 7:

- se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH...»
- se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED».

(7) Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di chiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato EUR.1 o EUR-MED devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta abusiva.

(8) La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

(9) Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

(1) In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) lo stesso non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) è fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi formali.

(2) In deroga all'articolo 17 paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, a condizione che alle autorità doganali sia fornita la prova soddisfacente che le disposizioni dell'articolo 17 paragrafo 5 sono state rispettate.

(3) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, nonché i motivi della sua richiesta.

(4) Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

(5) I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 1 devono recare la seguente menzione in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY».

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in virtù del paragrafo 2 devono recare la seguente menzione in inglese:

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ...[luogo e data del rilascio]».

(6) La menzione di cui al paragrafo 4 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.

Art. 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1 o EUR-MED

(1) In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

(2) I duplicati così rilasciati devono recare la seguente menzione in inglese:

«DUPLICATE».

(3) La menzione di cui al paragrafo 2 è registrata nella rubrica 7 del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.

(4) Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato dell'AELS o in Libano si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi,

altrove in uno Stato dell'AELS o in Libano. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Art. 21 Contabilità separata

(1) Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

(2) Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

(3) Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

(4) Il metodo si fonda sui principi contabili generalmente accettati applicabili nel Paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

(5) Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario deve indicare come sono stati gestiti i quantitativi.

(6) Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non ottemperi ad altri doveri prescritti dal presente Protocollo.

Art. 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

(1) La dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16 paragrafo 1 lettera c) può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 euro.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la dichiarazione su fattura è compilata nei seguenti casi:

- quando si tratta di prodotti originari di uno Stato dell'AELS o del Libano, se non è stato applicato un cumulo con materiali originari di uno degli altri Paesi menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal presente Protocollo;
- quando si tratta di prodotti originari di uno dei Paesi o regioni menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se non si applica il cumulo con i materiali originari di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 e se i prodotti originari adempiono i requisiti stabiliti dal pre-

sente protocollo, sempre che nel Paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

(3) La dichiarazione su fattura EUR-MED è rilasciata se si tratta di prodotti originari di uno Stato membro dell'AELS, del Libano o di un altro Paese o di un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4 a cui si applica il cumulo, se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo e se:

- è stato applicato un cumulo con materiali originari di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
- si intende utilizzare i prodotti come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti esportati in un Paese o in una regione menzionati negli articoli 3 e 4, oppure
- si intende esportare i prodotti dal Paese di destinazione a un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4.

(4) Il certificato di circolazione EUR-MED deve essere corredato da una delle seguenti menzioni in inglese:

- se il carattere originario è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«CUMULATION APPLIED WITH...»
- se il carattere originario non è stato acquisito mediante cumulo con uno o più Paesi menzionati negli articoli 3 e 4:
«NO CUMULATION APPLIED».

(5) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è tenuto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del Paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti definiti nel presente Protocollo.

(6) La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli Allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale Allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

(7) Le dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del Paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

(8) La dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce

o successivamente, purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Art. 23 Esportatore autorizzato

(1) Le autorità doganali del Paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

(2) Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

(3) Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED.

(4) Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

(5) Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso illecito dell'autorizzazione.

Art. 24 Validità della prova dell'origine

(1) La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese d'importazione.

(2) Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

(3) Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del Paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci n. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

(1) Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

(2) Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentono di escludere ogni fine commerciale.

(3) Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 e all'articolo 22 paragrafo 3 utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1, un certificato di circolazione EUR-MED, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED, possono essere considerati prodotti originari di uno Stato dell'AELS, del Libano oppure di un Paese o una regione menzionati negli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in uno Stato dell'AELS o in Libano, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

- d) certificati di circolazione EUR.1, certificati di circolazione EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazione su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato dell'AELS o in Libano in conformità del presente Protocollo oppure in un altro Paese o un'altra regione menzionati negli articoli 3 e 4;
- e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, documenti appropriati, relativi alle lavorazioni e alle trasformazioni avvenute al di fuori degli Stati dell'AELS, del Libano e degli altri Paesi e delle altre regioni menzionati negli articoli 3 e 4, che dimostrano l'adempimento delle condizioni elencate in quell'articolo.

Art. 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

- (1) L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.
- (2) L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22 paragrafo 3.
- (3) Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17 paragrafo 2.
- (4) Le autorità doganali del Paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1, i certificati di circolazione EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Art. 30 Discordanze ed errori formali

- (1) La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- (2) In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Art. 31 Importi espressi in euro

- (1) Per garantire le disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 nel caso in cui i prodotti siano fatturati in moneta diversa dall'euro, gli importi nella moneta nazionale dei Paesi e delle regioni menzionati negli articoli 3 e 4 equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno dai relativi Paesi e regioni.
- (2) Una spedizione trae vantaggio dalle disposizioni dell'articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e dell'articolo 27 paragrafo 3 mediante riferimento alla moneta in cui è

rilasciata la fattura, conformemente all'importo stabilito dal Paese o dalla regione in questione.

(3) Per la conversione nella rispettiva moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto si applica il corso dell'euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e valido dal 1° gennaio dell'anno seguente. Le Parti contraenti si comunicano vicendevolmente gli importi rilevanti.

(4) Un Paese può arrotondare l'importo per eccesso o per difetto in virtù della conversione dell'importo nella moneta nazionale. L'importo arrotondato per difetto può differenziarsi al massimo del cinque per cento dall'importo convertito.

Un Paese può lasciare immutati gli equivalenti espressi nella moneta nazionale di un importo in euro, se, al momento dell'adeguamento annuale in conformità del paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima dell'arrotondamento, raggiunge un aumento inferiore al 15 per cento dell'equivalente monetario nazionale. L'equivalente monetario nazionale può rimanere immutato qualora una conversione implichi una diminuzione del controvalore.

(5) Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine su richiesta di una Parte. Nel procedere a detta revisione, il Sottocomitato tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI

Metodi di cooperazione amministrativa

Art. 32 Assistenza reciproca

(1) Le autorità doganali degli Stati dell'AELS e del Libano si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

(2) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, gli Stati dell'AELS e il Libano si prestano reciproca assistenza, mediante le loro amministrazioni doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, dei certificati di circolazione EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 33 Controllo delle prove dell'origine

(1) Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.

(2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se questa è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, oppure una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

(3) Il controllo è effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

(4) Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali del Paese d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

(5) I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno chiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati dell'AELS, del Libano o di altri Paesi e regioni menzionati negli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

(6) Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno chiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 34 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che chiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, e i problemi di interpretazione del presente Protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del Paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto Paese.

Art. 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Art. 36 Zone franche

(1) Gli Stati dell'AELS e il Libano adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante

il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

(2) In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari degli Stati dell'AELS o del Libano importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità doganali competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 37 Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine

(1) È istituito un sottocomitato del Comitato misto che si occupa di questioni doganali e relative all'origine.

(2) Il Sottocomitato per le questioni doganali e relative all'origine scambia informazioni, discute gli sviluppi, prepara e coordina i pareri, procede a lavori preparatori per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e consiglia il Comitato misto per quanto concerne:

- a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente Protocollo;
- b) altri affari affidatigli dal Comitato misto;
- c) il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Il Sottocomitato può sottoporre al Comitato misto proposte sulle attività attinenti alla sua funzione.

(3) Il Sottocomitato decide per consenso. Un rappresentante di uno Stato dell'AELS o del Libano presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.

(4) Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente, su domanda di una Parte contraente o su iniziativa interna. Le riunioni si svolgono alternativamente in Libano e in uno Stato dell'AELS.

(5) Un ordine del giorno è preparato dal presidente per ogni riunione, d'intesa con le Parti contraenti, e sottoposto alle Parti contraenti al più tardi due settimane prima della riunione.

Art. 38 Disposizioni transitorie per merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni del presente Protocollo e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche in uno Stato dell'AELS o in Libano, a condizione che alle autorità doganali del Paese di importazione sia presentato, entro quattro mesi da tale data, un

certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciato a posteriori dalle autorità doganali del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 13.

Art. 397 Allegati

Gli Allegati sono parte integrante del presente Protocollo.

Note introduttive all'elenco dell'Allegato II

Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.

Nota 2

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3 (Capitoli 1–24 del Sistema Armonizzato) rispettivamente una regola nelle colonne 3 o 4 (Capitoli 25–97 del Sistema Armonizzato). In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. Se delle voci o parti di voci non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 6 capoverso 1 (Capitoli 1–24 del Sistema Armonizzato).
- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle diverse voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una delle Parti.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata in una delle Parti a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari. Nell'aggiungere il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme.

- 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente

l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1 Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2 Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.
- 4.3 Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4 Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solfo di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa,;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 6

- 6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché sia-

no classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

- 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

- 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7

- 7.1 I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2 I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;

- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydro-finishing» o la decolorazione);
- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
- o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
- p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'Accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'Accordo

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: – grassi di ossa o grassi di cascami – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – frazioni solide – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
	– frazioni solide	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni:	
	– oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
	– frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e – tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da animali del capitolo 1, e/o – in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: <ul style="list-style-type: none"> – maltosio o fruttosio chimicamente puri 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti – altri 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p>
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> – estratti di malto – altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi 	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p>

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui:	
		– tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e	
		– tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,	
		– in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais <i>Zea</i> indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e	
		– in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> – Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole – Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> – altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate 	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
2009	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex capitolo 21	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>	
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta 	
2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <ul style="list-style-type: none"> – preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2104	<p>– farina di senapa e senapa preparata</p> <p>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p>
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e – in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sintetizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁵ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁶ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁵ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

⁶ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici⁷</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	<p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici⁸</p> <p>o</p> <p>Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

⁷ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

⁸ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁰ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

¹⁰ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹¹ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	«Mischmetall»	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹² o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹² I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹³ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹³ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o non; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> – Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> – altri: <ul style="list-style-type: none"> – Sangue umano 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline – altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <ul style="list-style-type: none"> – ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	<p>Fabbricazione</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo	Si conserva l'origine del prodotto nella sua classificazione originale	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3105	<p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nitrato di sodio – calciocianammide – solfato di potassio – solfato di magnesio e di potassio 	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 32	<p>Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3201	<p>Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati</p>	<p>Fabbricazione a partire da estratti per conca di origine vegetale</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ¹⁴	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» ¹⁵ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁴ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

¹⁵ Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ¹⁶ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁶ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, – gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e – i materiali della voce 3404 <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
	– eteri ed esteri di amidi o di fecole	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3801	<ul style="list-style-type: none"> – Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi – Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3803	Talloy raffinato	Raffinazione di talloy greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	«Gomme-esteri»	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:	
	– additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrelle o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione – alcoli grassi industriali 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i seguenti prodotti della presente voce: <ul style="list-style-type: none"> – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali – acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri – sorbitolo diverso da quello della voce 2905 – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali – scambiatori di ioni 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche – ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante – acidi solfonafthenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri – oli di flemma e di Dippel – miscele di sali aventi differenti anioni – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

3901 bis 3915 Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁷	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁸	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3907	– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ¹⁹	
	– Poliestere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)	

¹⁷ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁸ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

¹⁹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:		
	– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri:		
	– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto²⁰ 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ²¹	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁰ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

²¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	– Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ²²	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

²² Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per soles	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma: <ul style="list-style-type: none"> – pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma – altri 	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli conciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4107, 4112 e 4113	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4114	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:	
	– tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate
	– altri	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Herstellen aus Rohholz, auch entrindet oder vom Splint befreit
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	
	– levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa
	– liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno
	– Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: <ul style="list-style-type: none"> – calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone 	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²³ <ul style="list-style-type: none"> – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma 	Fabbricazione a partire da filati semplici ²⁴

²³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
	– altri	<p>Fabbricazione a partire da²⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura – materiali chimici o paste tessili, o – carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

²⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ²⁶ : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 352 807 437">– seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, <li data-bbox="583 475 807 560">– fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, <li data-bbox="583 571 770 612">– materiali chimici o paste tessili, o <li data-bbox="583 619 773 683">– materiali per la fabbricazione della carta
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 762 512 804">– contenenti fili di gomma <li data-bbox="344 815 404 836">– altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici ²⁷ Fabbricazione a partire da ²⁸ : <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 868 732 888">– filati di cocco, <li data-bbox="583 895 725 916">– fibre naturali, <li data-bbox="583 922 799 1034">– fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, <li data-bbox="583 1040 770 1082">– materiali chimici o paste tessili, o <li data-bbox="583 1088 650 1109">– carta <li data-bbox="583 1120 594 1141">o

²⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 52	Cotone, esclusi:	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>
da 5204 a 5207	Filati di cotone	<p>Fabbricazione a partire da²⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
da 5208 a 5212	<p>Tessuti di cotone:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici³⁰</p>

²⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	<p>Fabbricazione a partire da³¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

³¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5306 a 5308	Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da ³² : <ul style="list-style-type: none"> – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma – altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici ³³ Fabbricazione a partire da ³⁴ : <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, – carta o

³² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da³⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
5407 e 5408	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici³⁶</p>

³⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– altri	<p>Fabbricazione a partire da³⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

³⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da ³⁸ : <ul style="list-style-type: none"> – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: <ul style="list-style-type: none"> – contenenti fili di gomma – altri 	Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁹ Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – carta o

³⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 56	<p>Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁴¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – filati di cocco, – materiali chimici o paste tessili, – materiali per la fabbricazione della carta
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – feltri all'ago</p>	<p>Fabbricazione a partire da⁴²:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili <p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il filato di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

⁴¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:	<ul style="list-style-type: none"> – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<ul style="list-style-type: none"> – altri Fabbricazione a partire da⁴³: <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o – materiali chimici o paste tessili
	– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili	
	– altri	<ul style="list-style-type: none"> Fabbricazione a partire da⁴⁴: <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta 	

⁴³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralmati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁴⁵ : <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralmati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralmate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralmati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁴⁶ : <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – materiali chimici o paste tessili, o – materiali per la fabbricazione della carta
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> – di feltro all'ago 	Fabbricazione a partire da ⁴⁷ : <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili

⁴⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
	– di altri feltri	<p>Fabbricazione a partire da⁴⁸:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili 	
	– altri	<p>Fabbricazione a partire da⁴⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali, – fibre naturali, o – fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	

⁴⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> – elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici⁵⁰</p> <p>Fabbricazione a partire da⁵¹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁵⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: <ul style="list-style-type: none"> – contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili – altri 	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili</p>

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁵²
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Fabbricazione a partire da filati

⁵² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili – altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali chimici</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p>
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	<p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratatura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – reticelle ad incandescenza, impregnate – altri 	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p>
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali:	
	<ul style="list-style-type: none"> – dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> – tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 	<p>Fabbricazione a partire da⁵⁵:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – filati di politetrafluoroetilene⁵⁶, – filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, – filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, – monofilati di politetrafluoroetilene⁵⁷, – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici⁵⁸, – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4- cicloesandieta-nolo e di acido isoftalico, 	

⁵⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁶ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁵⁷ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁵⁸ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– altri	<ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da⁵⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Fabbricazione a partire da⁶⁰:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:	
	– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Fabbricazione a partire da filati ^{61, 62}

⁵⁹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶² Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– altri	Fabbricazione a partire da ⁶³ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ^{64, 65}
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁶ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁷
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁸ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁹
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:	

⁶³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{70, 71} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷²
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{73, 74} o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212	

⁷⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁵ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁶
	– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁷ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁸
	– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁹
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁷⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– in feltro, non tessuti	Fabbricazione a partire da ⁸⁰ : – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili
	– altri: – ricamati	Fabbricazione da filati semplici, grezzi ^{81, 82} o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ^{83, 84}
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁸⁵ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili

⁸⁰ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸¹ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸² Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁴ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non tessuti – altri	Fabbricazione a partire da ^{86, 87} : – fibre naturali, o – materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{88, 89}
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

⁸⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁹⁰
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁹¹
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

⁹⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁹¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7003, ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:	
	– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttori secondo gli standard del SEMII ⁹²	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006
	– altri	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

⁹² SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e – lana di vetro
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
	– semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiproducti della voce 7224
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio: <ul style="list-style-type: none"> – rame raffinato 	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame
7404	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: <ul style="list-style-type: none"> – piombo raffinato – altro 	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione. <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: <ul style="list-style-type: none"> – altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – altri 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto ⁹³	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁹³ Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: <ul style="list-style-type: none"> – rulli compressori 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:		

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore – altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la video-registrazione o la video-riproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 501 564 564">– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi <li data-bbox="344 619 407 635">– altri 	
		Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
		Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 644 804 756">– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e <li data-bbox="583 762 804 890">– entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 925 804 1037">– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e <li data-bbox="583 1043 804 1155">– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
		Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 925 804 1037">– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e <li data-bbox="583 1043 804 1155">– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radorilevamento e di radoriscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 1235 804 1347">– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e <li data-bbox="583 1353 804 1457">– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	
		Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 1235 804 1347">– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e <li data-bbox="583 1353 804 1457">– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: – riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici – altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemi elettronici:		

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8608	<p>Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 87	<p>Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
8709	<p>Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8710	<p>Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8711	<p>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):</p> <ul style="list-style-type: none"> – con motore a pistone alternativo di cilindrata: 		

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9018	<p>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:</p> <ul style="list-style-type: none"> – poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera – altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9019	<p>Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
9020	<p>Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	– altri	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		– il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e	
		– il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati	
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: – di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterici e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: – il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica del Libano

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3) (4)
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto"

Certificato di circolazione delle merci EUR-1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche di uno Stato dell'AELS o del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A, addi (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addi (Firma)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»

(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del Paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a....., addì</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a....., addì</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>
<p style="text-align: center;">NOTE</p>	
<p>1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.</p> <p>2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.</p> <p>3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.</p>	

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci..

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tale quali.

Certificato di circolazione delle merci EUR-MED e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche di uno Stato dell'AELS o del Libano possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR-MED N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A addì (Firma)		12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano le condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addì (Firma)

- (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa»
 (2) Da riempire solo quando le norme nazionali del Paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Fatto a....., addi</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a....., addi</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Firma)</p> <p>(1) Segnare con una X la menzione applicabile.</p>
<p>NOTE</p>	
<p>1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.</p> <p>2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.</p> <p>3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.</p>	

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR-MED N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note sul retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m ³ , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato ;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare queste condizioni:

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

(1) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tale quali.

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...¹⁾ dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...¹⁾ declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...²⁾ preferential origin.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...¹⁾ déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...²⁾.

Versione islandese

Útflýttjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... fríðindauppruna⁽²⁾.

Versione norvegese

Eksporthøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse⁽²⁾.

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

(Luogo e data)³⁾

(Firma dell'esportatore e cognome del firmatario in stampatello)⁴⁾

- (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato conformemente all'articolo 23 del Protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti.
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Cfr. articolo 22 paragrafo 7 del Protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura EUR-MED, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ...⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ...⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ...⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ...⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ...⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...⁽¹⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ...⁽²⁾ származásúak.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione polacca

Eksporтер produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º. ...⁽¹⁾), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...⁽¹⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...⁽²⁾ poreklo.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ...⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperäituotteita⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr ...⁽¹⁾), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ... friðindauppruna⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr ...⁽¹⁾) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ... preferanseopprinnelse⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

Versione araba

يصرح مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (التصريح الجمركي رقم⁽¹⁾) بإستثناء ما ينص بوضوح على خلاف ذلك، بأن هذه المنتجات من منشأ تفضيلي من⁽²⁾.

- cumulation applied with ... (name of the country/countries)
- no cumulation applied⁽³⁾

(Luogo e data)⁴⁾

(Firma dell'esportatore e cognome del firmatario in stampatello)⁴⁾

